



ISTITUTO COMPRENSIVO «D'ALCONTRES - BALOTTA»

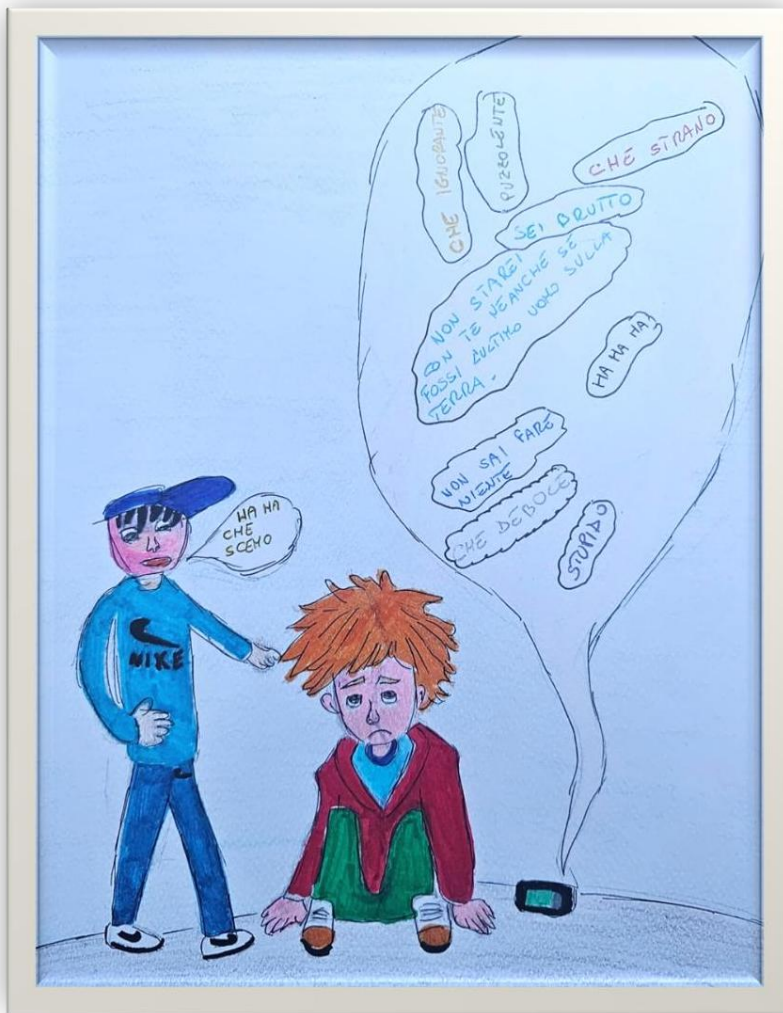
Via San Vito, 33 – 98051 Barcellona P.G. (ME)

Tel. 090-9761049 – e-mail: meic82400l@istruzione.it – PEC: meic82400l@pec.istruzione.it

C.F. 90008820830

REGOLAMENTO E LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di **bullismo e cyberbullismo**

Elaborato tematico realizzato dall'alunno Francesco Cicero, della classe 1A, premiato dall'Associazione Culturale GALLERIA PROgetto CITTA', durante l'a.s. 2024/2025 in un concorso di Educazione Civica.



Premessa

La scuola è certamente un luogo di crescita, rispetto, dialogo e accoglienza. Il presente Regolamento nasce dalla necessità di contrastare ogni forma di bullismo e cyberbullismo e di promuovere un ambiente scolastico sicuro e inclusivo, nel rispetto dei diritti di tutti.

Con l'evolversi delle nuove tecnologie, l'espansione della comunicazione veloce, *smart*, elettronica e online e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyber-bullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.

Gli atti di bullismo e di cyber-bullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso l'altro, spesso identificato anche come "diverso" per i più svariati motivi. L'obiettivo della massima inclusione è qualificare positivamente le "diversità" caratterizzanti.

Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone molto fragili e inermi, ma non esistono regole assolute. Le forme di violenza che si subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica o verbale, fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale.

Scuola e Famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva.

La vera sicurezza non sta tanto nell'evitare le situazioni problematiche: non vanno colpevolizzati gli strumenti e le tecnologie e non va fatta opera repressiva di quest'ultime, occorre viceversa fare informazione, divulgazione e promuovere conoscenza per garantire comportamenti corretti in Rete, intesa quest'ultima come "ambiente di vita" che può dar forma ad esperienze sia di tipo cognitivo che affettive e socio- relazionali.

Nell'ambito del contesto scolastico, i *social network* possono essere adottati come strumenti di comunicazione validi ed efficaci sia per la divulgazione di materiali didattici, sia per la rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti rispetto alle attività scolastiche, sia per la sensibilizzazione all'uso corretto della rete. A tal fine la scuola promuove misure formative ed informative atte a prevenire e a contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione in rete, intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi quanto degli insegnanti e delle famiglie. La progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica e del contrasto del cyber-bullismo deve operare su due livelli paralleli: la conoscenza dei contenuti tecnologici e la conoscenza delle problematiche psicopedagogiche.

Introduzione delle nuove norme per la prevenzione e il contrasto del bullismo e

cyberbullismo ai sensi della LEGGE N. 70/2024

La Legge n. 70/2024 introduce disposizioni aggiornamento per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole, stabilendo l'obbligo per ogni istituto scolastico di istituire un tavolo permanente di monitoraggio e di adottare un codice interno specifico per affrontare questi fenomeni. Una delle principali innovazioni della legge riguarda l'introduzione di misure rieducative per i minori responsabili di comportamenti aggressivi o lesivi della dignità altrui. Questi percorsi rieducativi potranno includere attività finalizzate a sviluppare nei giovani un senso di rispetto verso gli altri, promuovendo relazioni interpersonali sane e dinamiche di comunicazione non violenta tra loro.

Divieto di utilizzo del telefono cellulare in classe e utilizzo di dispositivi digitali

La circolare ministeriale n. 5274 dispone il divieto di utilizzo del telefono cellulare in classe, inclusi gli scopi educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado. **Fanno eccezione i casi in cui l'uso del cellulare sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) o dal Piano Didattico Personalizzato (PDP), come strumento di supporto per alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento o altre particolari esigenze documentate** Tuttavia, sarà consentito l'uso di altri dispositivi digitali, quali PC e tablet, esclusivamente per fini didattici e sotto la supervisione dei docenti.

Obiettivi del regolamento

- Prevenire comportamenti aggressivi e violenti
- Promuovere la cultura del rispetto
- Sostenere studenti in difficoltà
- Offrire strumenti chiari di segnalazione e intervento

Riferimenti normativi

- Costituzione Italiana (artt. 2, 3, 34)
- Codice Penale (artt. 581,582,594,595,610,612,635)
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia

di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” e successive modifiche/integrazioni;

- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Direttiva MIUR n.1455/06; linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber-bullismo (MIUR Aprile 2015) con indicazioni e strategie per affrontare questi fenomeni all'interno del contesto scolastico;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), è il principale regolamento dell'Unione Europea che disciplina il trattamento dei dati personali e la loro libera circolazione. È stato adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 4 maggio 2016 ed è entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno, diventando operativo a partire dal 25 maggio 2018;
- Legge 71/2017: prevenzione del cyberbullismo;
- DM 18/01/2021: Linee guida aggiornate;
- LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR del 13/01/2021 per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyber-bullismo;
- Circolare MIM 19/12/2022 “Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe”;
- D.P.R. n°81 del 13 Giugno 2023;
- Legge 70/2024: Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
- Nota Ministeriale n. 121 del 20/01/2025.

Definizioni sintetiche

- Bullismo: comportamento aggressivo, ripetuto nel tempo, esercitato da uno o più studenti verso altri, spesso in condizione di inferiorità.
- Cyberbullismo: offese, minacce, diffusione di immagini o dati personali via Internet o dispositivi digitali.

Nel dettaglio:

Il BULLISMO (mobbing in età evolutiva) è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone, considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione, come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. È tipico dell'età pre-adolescenziale e adolescenziale, spesso messo in atto a scuola. Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate.

Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

Pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di nuocere;

Potere: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;

Rigidità: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;

Gruppo: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang"; Paura: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlandosi questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;

verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);

relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Il CYBER-BULLISMO secondo la legge 71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo", nell'art. 1, comma 2, è: "qualunque forma di

pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". Gli alunni di oggi, "nativi digitali", hanno ottime competenze tecniche ma allo stesso tempo mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile. In questo quadro, lo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto.

A differenza del bullo tradizionale, nel cyberbullo - che già agisce nell'anonimato - viene a mancare un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto diretto con la vittima.

La tecnologia consente ai bulli, inoltre, di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi device, o pubblicati su siti web tramite Internet. Il cyber-bullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto può essere necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.

Gli atti di cyber-bullismo possono essere suddivisi in due gruppi:

Diretto: il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea come SMS o MMS, che hanno un effetto immediato sulla vittima poiché diretti esclusivamente alla persona;

Indiretto: il bullo fa uso di spazi pubblici della Rete, come Social network, blog o forum, per diffondere contenuti dannosi e diffamatori per la vittima. Tali contenuti possono diventare virali e quindi più pericolosi per la vittima, anche dal punto di vista psicologico. Indicatori di segnali che può manifestare una potenziale vittima di cyber-bullismo:

- Appare nervosa quando riceve un messaggio o una notifica;
- Sembra a disagio nell'andare a scuola o finge di essere malata (ha spesso mal di stomaco o mal di testa);
- Cambia comportamento ed atteggiamento in modo repentino;
- Mostra ritrosia nel dare informazioni su ciò che fa online;

- Soprattutto dopo essere stata online, mostra rabbia o si sente depressa;
- Inizia ad utilizzare sempre meno PC e telefono (arrivando ad evitarli);
- Perde interesse per le attività familiari o per le attività extra-scolastiche che prima svolgeva;
- Il suo rendimento scolastico peggiora.

Rientrano nel Cyber-bullismo:

- **Flaming**: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
- **Harassment**: (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
- **Esclusione**: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
- **Trickery** (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- **Impersonation** (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili.
- **Sexting** è fra i rischi più diffusi connessi ad un uso poco consapevole della Rete. Il termine indica un fenomeno molto frequente fra i giovanissimi che consiste nello scambio di contenuti medialmente sessualmente espliciti; i/le ragazzi/e lo fanno senza essere realmente consapevoli di scambiare materiale (pedopornografico) che potrebbe arrivare in mani sbagliate e avere conseguenze impattanti emotivamente per i protagonisti delle immagini, delle foto e dei video.
- **Hate speech** "incitamento all'odio" o "discorso d'odio", indica discorsi (post, immagini, commenti etc.) e pratiche (non solo online) che esprimono odio e intolleranza verso un gruppo o una persona (identificate come appartenente a un gruppo o categoria) e che rischiano di provocare reazioni violente, a catena. Più ampiamente il termine "hate speech" indica un'offesa fondata su una qualsiasi discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale, di disabilità, eccetera) ai danni di una persona o di un gruppo.
- **Grooming** (dall'inglese "groom" - curare, prendersi cura) rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica che gli adulti potenzialmente abusanti utilizzano per indurre i bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o sessualizzata. Gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti

utilizzano spesso anche gli strumenti messi a disposizione dalla Rete per entrare in contatto con loro. I luoghi virtuali in cui si sviluppano più frequentemente tali dinamiche sono le chat, anche quelle interne ai giochi online, i social network in generale, le varie app di instant messaging (whatsapp, telegram etc.), i siti e le app di teen dating (siti di incontri per adolescenti). Un'eventuale relazione sessuale può avvenire, invece, attraverso webcam o live streaming e portare anche ad incontri dal vivo. In questi casi si parla di adescamento o grooming online. In Italia l'adescamento si configura come reato dal 2012 (art. 609-undecies – l'adescamento di minorenni) quando è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote (legge 172 del 1° ottobre 2012).

- **Body Shaming** (far vergognare qualcuno del proprio corpo) l'atto di deridere o deridere l'aspetto fisico di una persona. La portata del body shaming è ampia e può includere, sebbene non sia limitata al fat-shaming, la vergogna per la magrezza, l'height-shaming, la vergogna della pelosità (o della sua mancanza), del colore dei capelli, della forma del corpo, della propria muscolosità (o mancanza di essa), la vergogna dell'aspetto (caratteristiche facciali) e nel suo senso più ampio può anche includere la vergogna di tatuaggi e piercing o malattie che lasciano un segno fisico come la psoriasi.

Tutela

I genitori e le scuole possono sostenere gli alunni informandoli sulle conseguenze che può avere il loro comportamento in rete e come si possono proteggere dal cyber-bullismo trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità. Ricercando il proprio nome su Internet (il cosiddetto «egosurfing»), ad esempio, si ottengono informazioni sul contesto in cui appare il proprio nome e sulle immagini pubblicate di sé stessi. Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblici immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio.

Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (*netiquette*), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (foto imbarazzanti o troppo discinte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri.

La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità.

Al fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyber-bullismo e favorire opportune azioni educative e pedagogiche, la scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, come:

Netiquette, un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese *étiquette* (buona educazione): un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o email.

Norme di uso corretto dei servizi in rete (ad es. navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi, virus, malware, etc. – costruiti appositamente).

Sensibilizzazione alla lettura attenta delle privacy policy, il documento che descrive nella maniera più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori dei siti internet e dei social networks da parte delle aziende stesse.

Costruzione di una propria web-reputation positiva.

Regolamentazione dell'utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola.

Sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici dei fenomeni dilaganti del:

- Vamping: il restare svegli la notte navigando in rete;
- NomoFobia: No-mobile fobia, paura di rimanere senza telefono;
- Phubbing (Phone + Snubbing), ignorare gli altri durante interazioni sociali per dedicarsi invece al proprio smartphone;
- F.O.M.O. (Fear of missing out), paura di essere tagliati fuori Strutture e figure coinvolte.

FIGURE DI SISTEMA

Referente Bullismo e Cyberbullismo

- organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyber-bullismo ed educazione digitale
 - in situazioni di emergenza, collabora attivamente con la dirigente scolastica, i consigli di classe interessati, i referenti di plesso ed i collaboratori della Dirigente Scolastica per la soluzione dei problemi
 - redige una relazione annuale sull'andamento dei casi segnalati e sulle azioni intraprese, da presentare al Collegio dei Docenti in occasione dell'ultimo incontro collegiale
 - Promuove interventi di prevenzione primaria e per la scuola secondaria di primo grado sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education
 - Predisporre eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola
 - Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo organizzate a livello territoriale
- coordina le azioni di prevenzione e riceve le segnalazioni anche attraverso l'attivazione di uno **Sportello ascolto** attivo settimanalmente per raccogliere segnalazioni o richieste di aiuto.

Team per il contrasto al bullismo

È costituito dal Dirigente Scolastico, dal referente bullismo e cyberbullismo e dai coordinatori delle classi collabora con il referente nel definire strategie di prevenzione e si attiva in caso di gestione di emergenze

Il personale docente

Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyber-bullismo, li

segnalano al referente scolastico, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva. Inoltre promuovono attività di prevenzione universale.

I Coordinatori dei Consigli di classe

Sono parte attiva del Team per il contrasto al bullismo registrano nei verbali del Consiglio di classe casi di bullismo e, collaborano con il referente per il contrasto al bullismo

I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici

Vigilano le aree dove si svolgono gli intervalli, gli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante gli spostamenti. Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyber-bullismo organizzate dalla scuola. Segnalano al dirigente scolastico e al referente Antibullismo eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyber-bullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.

Le famiglie

Partecipano agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, favorendo una proficua alleanza educativa. Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia, collaborano con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

Le studentesse e gli studenti

Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo organizzate dalla scuola. Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyber-bullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyber bullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima.

Modalità di segnalazione

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a **segnalare al Dirigente Scolastico** i casi di bullismo e cyber-bullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due.

Le segnalazioni possono essere inoltre fatte:

- al Referente bullismo e cyberbullismo;
- a qualsiasi docente;
- al personale scolastico;
- In forma anonima (cassetta "La scuola che ascolta e supporta").

Le famiglie verranno informate tempestivamente e verranno prese in considerazione le modalità operative da adottare secondo la gravità della segnalazione.

"Cassetta dell'ascolto": La scuola che ascolta e supporta

È una cassetta delle lettere strategica che permette l'ascolto figurato della persona anonima e supporta immediatamente i casi segnalati.

La “Cassetta dell’ascolto” sarà posizionata all’interno di ogni plesso scuola primaria e secondaria di primo grado dell’I.C. *D’Alcontres – Balotta* e permetterà di raccogliere le segnalazioni anonime.

La “Cassetta dell’ascolto” sarà costantemente attenzionata dal referente che gestirà opportunamente i contenuti e le richieste di aiuto che ritroverà all’interno.

Fasi dell’intervento di aiuto

1. Accertamento del fatto
2. Convocazione delle parti coinvolte
3. Comunicazione alle famiglie
4. Eventuali provvedimenti educativi o disciplinari
5. Supporto alla vittima e all’autore
6. Monitoraggio dei comportamenti successivi

Livelli dell’intervento

Secondo le linee guida del 2021, sono definite azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l’insorgenza di patologie e disagi. Secondo l’OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

1. **Prevenzione primaria o universale**, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell’ambito della scuola.

2. **Prevenzione secondaria o selettiva**, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.

3. **Prevenzione terziaria o indicata**, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti “acuti”. Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola

Azioni educative e formative

Adozione di un curriculum digitale di istituto

Inserimento nei curricoli di Educazione Civica di contenuti sul tema

Incontri annuali con esperti (Polizia Postale, psicologi).

Istituzione della **“Cassetta dell’ascolto”**

Sanzioni

Ogni condotta di bullismo o cyberbullismo sarà sanzionata in modo graduale, tenendo conto della gravità e della recidiva, cf. Regolamento di disciplina Allegato al Regolamento di Istituto SISTEMA SANZIONATORIO.

Privacy e tutela

Tutte le segnalazioni e gli interventi verranno gestiti nel rispetto della normativa sulla privacy.

I dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, informiamo che i dati personali forniti verranno trattati unicamente per le finalità di gestione delle segnalazioni relative a fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario e non saranno diffusi a terzi non autorizzati. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. I personali saranno trattati con la riservatezza prevista dalla legge.

Informazioni pubblicate sul sito web della scuola:

☐ nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyber-bullismo e i loro contatti istituzionali

Protocollo tipo di intervento sintetico

PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA
--

INTERVENTO CON LA VITTIMA ▪ accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; ▪ mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; ▪ far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; ▪ concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili).	INTERVENTO CON IL BULLO ▪ accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; ▪ iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; ▪ fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; non entrare in discussioni; ▪ cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; ▪ ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; ▪ in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; ▪ una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo.
Far incontrare prevaricatore e vittima – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il referente rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante: - ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i; - ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale; - condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento.	
Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe.	

TABELLA SINTETICA DI QUANTO RIPORTATO NEL VIGENTE REGOLAMENTO D'ISTITUTO SUI CASI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO – SANZIONI e ORGANI COMPETENTI.

MANCANZA	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
Comportamenti, modi e espressioni non corretti e non rispettosi verso gli adulti e i coetanei a) manca di rispetto agli adulti con parole o gesti offensivi b) assume un atteggiamento arrogante e di insubordinazione c) insulta, umilia e discrimina i compagni d) usa un linguaggio non consono all'ambiente, (insulti, bestemmie, volgarità, turpiloqui, allusioni) e) urla durante la lezione e ricorre a giochi maneschi	NOTA DISCIPLINARE sul registro elettronico a-b-c-d-e Svolge attività socialmente utile sul territorio (cura del verde scolastico; attività di collaborazione in orario extrascolastico con associazioni di volontariato insistenti sul territorio con le quali la scuola ha stipulato apposite convenzioni)	Docente/Consiglio di classe
Mancato rispetto delle disposizioni relative all'uso dei dispositivi elettronici a) Viola le regole relative alla Legge sulla privacy acquisendo immagini, suoni, filmati riconducibili a persone fisiche mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici e/o li divulga in rete	Nota DISCIPLINARE sul registro elettronico In aggiunta il Consiglio di disciplina appositamente convocato applica cumulativamente le seguenti sanzioni: Sospensione da 1 a 5 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze e divieto di partecipare alle attività extrascolastiche, ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche	Docente/Consiglio di classe

Atteggiamenti di prepotenza e vessazione nei confronti di compagni e adulti: a) minacce b) aggressioni verbali c) aggressioni fisiche d) offese al decoro personale, al credo religioso, alle diversità etniche e culturali, alla dignità personale. e) offese alla morale, alla scuola e alle istituzioni	Nota DISCIPLINARE sul registro elettronico In aggiunta il Consiglio di disciplina appositamente convocato applica cumulativamente le seguenti sanzioni: Sospensione da 1 a 5 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze e divieto di partecipare alle attività extrascolastiche, ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche	Docente/Consiglio di classe
--	---	------------------------------------

Approvato dal Collegio Docenti in data 28/06/2025 delibera n. 73
Ratificato dal Consiglio d'Istituto in data 30/06/2025 delibera n. 45